



FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione del Ramo Trasporti

**Merci**

Merci in abbonamento

**Il presente Fascicolo Informativo contiene:**

- Nota Informativa
- Glossario
- Condizioni di assicurazione

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa**



**Vittoria**  
Assicurazioni

<u>Glossario</u>	pag. 2
<u>Norme che regolano l'assicurazione in generale</u>	pag. 4
<u>Condizioni Generali</u>	pag. 6

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

**Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Danno**

La perdita o avaria derivante dal sinistro per il quale è prestata l'assicurazione.

**Delegataria**

L'impresa che, per delega delle altre coassicuratrici, provvede all'emissione e alla gestione del contratto.

**Franchigia**

L'importo - che resta a carico dell'Assicurato - da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile, una volta dedotto l'eventuale scoperto.

**Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di danno risarcibile ai sensi della presente polizza.

Polizza il documento che prova l'assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

**Scoperto**

La percentuale di danno risarcibile a carico dell'Assicurato.

### **Sinistro**

Il verificarsi di un evento dal quale possa derivare una responsabilità dell'Assicurato, per la quale è prestata la garanzia assicurativa.

### **Società**

L'impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

### **Spedizioniere**

Il soggetto che assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.

### **Spedizioniere – vettore**

Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto in tutto o in parte.

### **Vettore**

L'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada.

# Norme che regolano l'assicurazione in generale

## Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

## Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

## Art. 3 – Comunicazioni fra le Parti

Tutte le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto. Le comunicazioni dell'Assicurato e/o del Contraente devono essere fatte alla Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Salvo patto contrario, le comunicazioni della Società verranno fatte all'indirizzo indicato in polizza dal Contraente.

## Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

## Art. 5 – Assicurazione presso diversi Assicuratori

Qualora per il medesimo rischio siano state contratte separatamente - anche da diversi Contraenti - più assicurazioni presso diversi Assicuratori, si applica l'art. 1910 del Codice Civile.

## Art. 6 – Coassicurazione

Qualora risulti dalla polizza che l'assicurazione è prestata da più Società in coassicurazione, ciascuna è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto in proporzione della rispettiva quota, senza vincolo solidale, anche se il contratto sottoscritto è unico ed anche se la polizza è firmata dalla sola Delegataria anche per conto delle coassicuratrici.

## **Art. 7 – Aggravamento del rischio**

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.**

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

## **Art. 8 – Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto dandone avviso all'Assicurato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso avrà effetto dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello di ricezione della raccomandata. La Società, entro i 15 giorni successivi, a quello in cui ha avuto effetto il recesso, mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

## **Art. 9 – Tacita proroga dell'assicurazione**

In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita, da una delle Parti, almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così di seguito.

## **Art. 10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Art. 11 – Legge applicabile e giurisdizione**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione Italiana.

# Condizioni Generali

## Art. 12 – Rischi assicurabili

L'assicurazione è prestata in base alle presenti Condizioni Generali, integrate, agli effetti della delimitazione del rischio e della durata della copertura e ferma restando l'applicazione della legge italiana, dalle clausole richiamate nel frontespizio e specificate in appresso, che il Contraente dichiara di conoscere:

- I Clausola Merci I (Pieno rischio) 83/01;
- II Clausola Merci II (Rischi base) 83/02;
- III Clausola merci trasportate a mezzo autocarro 83/03;  
Eventuali estensioni:
  - a) clausola bagnamento;
  - b) clausola rottura;
  - c) clausola carico e scarico;
  - d) clausola furto e rapina (con antifurto);
  - e) clausola furto e rapina (con sorveglianza);
  - f) clausola rapina;
  - g1) clausola furto/rapina e furto colli interi;
  - g2) clausola furto/rapina e furto colli interi;
- IV Clausola per merci trasportate a mezzo ferrovia o posta 83/04;
- V Clausola rischi scioperi sopra merci 83/05;
- VI Clausola rischi guerra e mine sopra merci 83/06;
- VII "Institute Clauses" come specificato nei Patti Speciali nonché le seguenti Clausole Addizionali che prevalgono, in caso di discordanza, sulle Condizioni Generali:
  - 1 Merci caricate su rimorchio per trasporto a mezzo autocarro 83/07;
  - 2 Clausole per polizze di abbonamento 83/08;  
A + C = (forma ad applicazione obbligatoria);  
B + C = (forma ad applicazione facoltativa);
  - 3 Clausola polizza forfetaria su targhe per merci trasportate a mezzo autocarro 83/09;
  - 4 Clausola polizza sul fatturato noli per merci trasportate a mezzo autocarro 83/10;
  - 5 Clausola assicurazione 1° rischio relativo 83/11;
  - 6 Clausola assicurazione 1° rischio assoluto 83/12;
  - 7 Validità territoriale dell'assicurazione 83/13;
  - 8 Clausola viaggi marittimi a mezzo navi traghetto e/o RO/RO 83/14;
  - 9 Clausola di classificazione 83/15;
  - 10 Clausola di delega 83/16.

## Art. 13 – Dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato

L'Assicuratore presta il consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato, i quali sono obbligati a manifestare tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio.

In particolare il Contraente e/o Assicurato devono dichiarare:

- a) se le merci appartengono alla categoria delle merci infiammabili, esplosivi o pericolose;
- b) se le merci siano di trasbordo o di rispedizione con indicazione del luogo di origine e della data di arrivo;
- c) se siano previste clausole che comportino esonero o limitazione di responsabilità del vettore, oltre a quanto disposto dalla legge o dalle Convenzioni internazionali;
- d) il nome della nave per gli effetti di cui all'art. 523 del Codice della Navigazione;
- e) se sia stato prestato consenso alla caricazione sopra coperta, salvo il caso di merci dichiarate per trasporto in container;
- f) se sia previsto che il viaggio debba effettuarsi con trasbordo.

## Art. 14 – Merci escluse

Sono espressamente escluse dall'assicurazione le seguenti merci:

carte valori, monete, documenti, tabacchi in genere, oggetti in materiale prezioso e valori in genere, animali vivi, pellicce, quadri, tappeti pregiati, sculture ed in genere oggetti aventi valore d'arte e/o di antiquariato e/o collezionismo, merci non imballate, già avariate e/o usate, autoveicoli e motoveicoli in genere.

## Art. 15 – Condizioni di assicurabilità relative all'esecuzione del trasporto

L'assicurazione è prestata alla condizione che il trasporto, relativamente al viaggio marittimo, sia effettuato su piroscafi o motonavi in acciaio, classificati con la prima classe del Registro Navale Italiano o di uno dei seguenti registri di classifica:

Lloyd's Register, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd, Nippon Kaiji Kyokai, Norske Veritas, Registro Navale dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Registro Navale della Repubblica Popolare Polacca.

Sono esclusi altresì dalla presente assicurazione i sinistri a determinare i quali abbia concorso la colpa grave dell'Assicurato nell'utilizzazione del mezzo di trasporto, ove di questo l'Assicurato disponga, ovvero nella scelta del mezzo di trasporto o del vettore, spedizioniere o altro intermediario allorché il trasporto sia affidato a terzi.

## Art. 16 – Caricazione sopra coperta all'insaputa dell'Assicurato

Per merci caricate sopra coperta all'insaputa del Contraente, Assicurato o loro mandatari, l'assicurazione è prestata a termini della Clausola Merci II (Rischi base) ferma restando, ove più limitate, le condizioni di copertura originariamente pattuite. Il presente articolo non si applica al caso di merci dichiarate per trasporti in container.

## Art. 17 – Valore assicurabile

Il valore massimo assicurabile è, nei limiti dell'interesse dell'avente diritto all'indennizzo, quello delle merci in stato sano al tempo e nel luogo di destinazione previsti in polizza. Se tale valore non può essere accertato, ne terrà le veci il prezzo delle merci al tempo e nel luogo della caricazione, aumentato del 10% a titolo di utile sperabile e degli altri costi inerenti e documentabili quali spese di trasporto, di assicurazione, oneri fiscali e doganali. Nel caso in cui all'atto della stipula del contratto la somma assicurata sia stata dichiarata in via provvisoria, essa non potrà essere modificata qualora, prima della dichiarazione definitiva, si sia verificato un sinistro.

## Art. 18 – Trasferimento del contratto

Il presente contratto può essere trasferito mediante girata apposta sul documento di assicurazione. L'assicuratore potrà opporre al giratario tutte le eccezioni opponibili ai cedenti.

## Art. 19 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente e/o Assicurato devono:

- a) comunicare all'Assicuratore, appena venga a loro conoscenza, tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
- b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all'atto della riconsegna;
- c) chiedere senza indugio, eventualmente anche in transito e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato dall'Assicuratore. Tutti i riferimenti dei Commissari di Avaria o Periti sono reperibili sul sito Internet della Compagnia [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com) nella apposita sezione dedicata al ramo Trasporti. La constatazione dei danni, occorrendo mediante perizia, dovrà, ove possibile, svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente responsabile; nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, dovrà essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata.

Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui l'Assicuratore non ha un proprio Commissario d'Avaria o Perito designato, si dovrà richiamare l'intervento di altro Commissario d'Avaria o Perito qualificato o dell'autorità Consolare Italiana oppure, in loro assenza, delle competenti Autorità locali.

In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati non appena constatato il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;

- d) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno: l'Assicuratore ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;

- e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
- f) compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni dall'Assicuratore, che se ne assume ogni onere e responsabilità;
- g) astenersi dal transigere e/o riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto dell'Assicuratore;
- h) fornire all'Assicuratore ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.

### **Art. 20 – Abbandono**

L'Assicurato, limitatamente a sinistri verificatisi nel corso del viaggio marittimo o aereo o per acque interne e risarcibili a termini del contratto, può abbandonare all'Assicuratore le merci ed esigere l'indennità per perdita totale nei casi rispettivamente previsti dagli artt. 541 e 1007 del Codice della Navigazione.

### **Art. 21 – Constatazione e liquidazione dei danni**

La constatazione dei danni effettuata in conformità all'art. 19 lett. c) dovrà stabilire, oltre all'entità, alla natura ed alla causa degli stessi, il valore della merce nel luogo di destinazione in stato di integrità e nella condizione in cui trovasi a seguito del sinistro. La differenza tra questi due valori servirà per stabilire le percentuali di danno.

Qualora si proceda alla vendita di merci danneggiate con il consenso dell'Assicuratore, la somma netta realizzata terrà luogo del valore di stima delle merci nelle condizioni in cui si trovano a seguito del sinistro.

Tuttavia in caso di danno o di perdita di una parte qualunque di merci riparabili l'Assicuratore risponderà solo del valore della parte danneggiata o perduta anche se questa non fosse stata valutata separatamente e indennizzerà soltanto le spese di riparazione o di rimpiazzo della parte medesima, escluso ogni deprezzamento dell'oggetto cui apparteneva.

La liquidazione dei danni, dedotte le eventuali franchigie, sarà fatta in base a quanto precede e in conformità alle regole stabilite negli artt. 17 e 22.

### **Art. 22 – Limite dell'indennizzo**

La somma assicurata costituisce il limite massimo dell'indennizzo dovuto dall'Assicuratore oltre i compensi dei suoi commissari di avaria o periti (che sono rimborsabili ogni qualvolta il danno sia a carico dell'Assicuratore).

Le spese straordinarie non inconsideratamente fatte per evitare o diminuire un danno a carico dell'Assicuratore saranno da questi rimborsate, salvo che non siano ammissibili in avaria generale, in proporzione alla somma assicurata e anche in eccedenza alla stessa.

Qualora la somma assicurata risulti superiore al valore assicurabile, l'eccedenza non sarà considerata pur restando acquisito dagli Assicuratori l'intero premio.

Qualora invece risulti inferiore, il danno sarà risarcito nella proporzione in cui la somma assicurata sta al valore assicurabile.

### Art. 23 – Pagamento dei danni

Il pagamento delle indennità sarà effettuato, contro rilascio di quietanza entro trenta giorni da quello in cui l'Assicurato avrà:

- a) provato la sua legittimazione ad ottenere il pagamento dell'indennizzo e, per le assicurazioni a viaggio, consegnato l'originale della polizza o il certificato di assicurazione;
- b) dichiarato se e quali altre assicurazioni siano state stipulate sulla stessa merce;
- c) consegnato i documenti del trasporto, il certificato di avaria, il verbale e l'eventuale perizia relativi alla constatazione del danno redatti a cura del Commissario di avaria o dalle altre persone o autorità indicate nell'art. 19, l'estratto dell'eventuale regolamento di avaria generale, nonché, se richiesto dall'Assicuratore, ogni altro documento utile per accertare le circostanze del sinistro;
- d) consegnato, a richiesta dell'Assicuratore, la restante documentazione necessaria ad esercitare l'azione di rivalsa;
- e) esibito la fattura e gli altri documenti originali comprovanti il valore assicurabile delle merci ai sensi dell'art. 17.

### Art. 24 – Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede la direzione dell'Assicuratore o l'agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.







Il presente Fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 25/05/2018



Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB0810305-EDZ-0618 | MERCI - MERCI IN ABBONAMENTO